

ORDINANZA N. 20 del 16/09/2020

**CORPO POLIZIA LOCALE
Servizio Segnaletica Stradale**

ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA KENNEDY

IL DIRIGENTE AREA POLIZIA LOCALE

Visto la necessità di regolamentare la circolazione sulla via Kennedy, mediante l'istituire del doppio senso di marcia nel tratto da via Eritrea a via Gandhi al fine di ridurre l'intenso transito sulla via Gandhi, dovuto ai numerosi veicoli in uscita dal nuovo insediamento residenziale edificato sulla via Kennedy;

Accertato che, vi sono le condizioni di sicurezza per garantire il doppio senso della circolazione veicolare in conformità al Codice della Strada;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario adottare il provvedimento in oggetto;

Visto l'art. 5 comma 3°, l'art. 6 comma 4° e l'art. 7 comma 1 e 14 del D. Lgs. 30/4/1992 n°285 "Codice della Strada";

Visto il Regolamento d'Esecuzione D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni del D.Lgs. 10/9/1993 n°360;

Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n° 267;

ORDINA

- 1) Con effetto immediato, l'istituzione del doppio senso di circolazione sulla via Kennedy nel tratto da Via Eritrea a Via Gandhi;
- 1) La revoca dell'ordinanza n°185/12 del 05/02/2001, la quale istituiva il senso unico di marcia sulla Via Kennedy, nel tratto da via Eritrea a via Gandhi;
- 2) Il Servizio Lavori Pubblici è incaricato alla rimozione dei segnali di senso unico e doppio senso di circolazione posti all'incrocio di Via Kennedy-Eritrea, concordando le modalità con la Polizia Locale;
- 3) Il Servizio Segnaletica Stradale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua applicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
- 4) Sono incaricati di far osservare il disposto della presente Ordinanza i Funzionari e gli Agenti di cui all'Art. 12 del D.L.gs. 30/04/1992 n°.285;

SI AVVERTE:

- Che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere; per incompetenza per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con DPR n. 495/1992.
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Responsabile del procedimento: Dirigente - Comandante P.L. Dott. Marco Falconelli

Responsabile dell'istruttoria: Vice Comandante P.L. Commissario Giovanni Peduto

**IL DIRIGENTE
DELLA POLIZIA LOCALE**
Dott. Marco Falconelli



Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.vo n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Cormano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.vo n. 39/1999 si indica che il documento è stato emanato da:

FALCONELLI MARCO;1;6072735